


Estratto

L  
O  
STATO

Mucchi Editore



RIVISTA SEMESTRALE DI  
SCIENZA COSTITUZIONALE, DIRITTO DELL'ECONOMIA E TEORIA DEL DIRITTO

*diretta da*  
ALJS VIGNUDELLI

ANNO X - NUMERO 19 (LUGLIO 2022 - DICEMBRE 2022)



Mucchi Editore

## COMITATO DI REDAZIONE

FEDERICO PEDRINI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

LUCA VESPIGNANI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

TOMMASO BARBIERI

(Università di Parma)

VALERIA BORTOLOTTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

MATTEO CALDIRONI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

ELENA CAPPELLINI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

VALENTINA CAVANI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

ILARIA DRAGHETTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

SIMONE FRANZONI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

LUCA MANDRIOLI

(Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Trento)

GIULIA MINA

(Università di Parma)

CLAUDIO RAGUSA

(Università di Palermo)

## COMITATO SCIENTIFICO

ROBERT ALEXY (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Germania)

GUIDO ALPA (Sapienza Università di Roma, Pres. Ass. Civilisti Italiani - Italia)

ANTONIO BALDASSARRE (Luiss Guido Carli di Roma, Pres. em. Corte Cost. - Italia)

MAURO BARBERIS (Università di Trieste - Italia)

SERGIO BARTOLE (Università di Trieste, Pres. em. AIC - Italia)

CESARE MASSIMO BIANCA† (Sapienza Università di Roma - Italia)

SCOTT BREWER (Harvard University, Cambridge, MA - USA)

JÜRGEN BRÖHMER (Murdoch University, Perth - Australia)

PIERRE BRUNET (Université Paris Ouest - Francia)

AGOSTINO CARRINO (Università di Napoli Federico II - Italia)

ANTONIO D'ATENA (Università di Roma Tor Vergata, Pres. em. AIC - Italia)

BIAGIO DE GIOVANNI (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Italia)


MARIO DOGLIANI (Università di Torino - Italia)

HORST DREIER (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Pres. em. VDStRL - Germania)

GIUSEPPE DUSO (Università di Padova - Italia)

TIMOTHY ENDICOTT (Dean of the Faculty of Law, University of Oxford - Regno Unito)  
LAWRENCE M. FRIEDMAN (Stanford Law School - USA)  
ROBERTO GARGARELLA (Universidad de Buenos Aires - Argentina)  
LECH GARLICKI (Uniwersytet Warszawski, già giudice costituzionale - Polonia)  
RICCARDO GUASTINI (Università di Genova - Italia)  
JUAN CARLOS HENAO (Universidad Externado de Colombia, Pres. em. Corte Cost. - Colombia)  
CARLOS-MIGUEL HERRERA (Université de Cergy-Pontoise - Francia)  
HASSO HOFMANN† (Humboldt-Universität zu Berlin - Germania)  
NATALINO IRTI (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)  
MARIO JORI (Università degli Studi di Milano)  
PHILIP KUNIG (Freie Universität Berlin - Germania)  
CHARLES LEBEN† (Université Panthéon-Assas - Francia)  
MASSIMO LUCIANI (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei, Pres. em. AIC - Italia)  
MICHELA MANETTI (Università di Siena - Italia)  
ANDREA MANZELLA (Luiss Guido Carli di Roma - Italia)  
FABIO MERUSI (Università di Pisa - Italia)  
ERIC MILLARD (Université Paris Ouest - Francia)  
GIUSEPPE MORBIDELLI (Sapienza Università di Roma - Italia)  
PÉTER PACZOLAY (Szegedi Tudományegyetem, Pres. em. Corte Cost. - Ungheria)  
ENRICO PATTARO (*Alma Mater*-Università di Bologna - Italia)  
STANLEY L. PAULSON (Washington University, St. Louis, MO - USA)  
PIETRO PERLINGIERI (Università del Sannio, Pres. S.i.s.d.i.c. - Italia)  
GIORGIO PINO (Università degli Studi Roma Tre)  
GERALD J. POSTEMA (University of North Carolina at Chapel Hill, NC - USA)  
GIUSEPPE UGO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma - Italia)  
PIETRO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)  
GEORG RESS (Universität des Saarlandes, già giudice Cedu - Germania)  
ALBERTO ROMANO (Sapienza Università di Roma - Italia)  
BERND RÜTHERS (Rettore em. Universität Konstanz - Germania)  
ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ (Dir. Dep. de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - Spagna)  
GINO SCACCIA (Università di Teramo - Italia)  
ANTONINO SCALONE (Università di Padova - Italia)  
PIERANGELO SCHIERA (Università di Trento - Italia)  
FRANCO GAETANO SCOCA (Sapienza Università di Roma - Italia)  
MICHELE SCUDIERO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. CUN - Italia)  
KURT SEELMANN (Universität Basel - Svizzera)  
EMANUELE SEVERINO† (Università Ca' Foscari di Venezia - Accademia Naz. dei Lincei - Italia)  
FEDERICO SORRENTINO (Sapienza Università di Roma, Pres. em. AIC - Italia)  
SANDRO STALANO (Università di Napoli Federico II, Pres. AIC - Italia)  
GIULIANA STELLA (Università di Napoli Federico II - Italia)  
GIUSEPPE TESAURO† (Università di Napoli Federico II, Pres. em. Corte Cost. - Italia)  
KENDALL THOMAS (Columbia Law School New York - USA)  
MICHEL TROPER (Université Paris Ouest - Francia)  
STEPHEN TURNER (University of South Florida, FL - USA)  
RODOLFO VÁZQUEZ (Instituto Tecnológico Autónomo de México - Messico)  
ALJS VIGNUDELLI (Università di Modena e Reggio Emilia - Italia)  
MAURO VOLPI (Università di Perugia, già componente CSM - Italia)  
GÜNTHER WINKLER (Universität Wien, Pres. em. VDStRL - Austria)

Stampato con il sostegno di



FONDAZIONE  
DI **MODENA**

***Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale, diritto dell'economia e teoria del diritto***

Direttore responsabile: Aljs Vignudelli

Direzione scientifica: Prof. Aljs Vignudelli, via Aurelio Saffi, 14 - 40131 - Bologna - [presidente@seminarimutinesi.it](mailto:presidente@seminarimutinesi.it)

issn 2283-6527 - autorizzazione del Tribunale di Modena 2184 del 13.10.2013

© STEM Mucchi Editore Srl - 2022 (sede: Via Jugoslavia, 14 - 41122 - Modena)

[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it) [facebook.com/mucchieditore](https://www.facebook.com/mucchieditore) [twitter.com/MucchiEditore](https://twitter.com/MucchiEditore) [instagram.com/mucchi\\_editore/](https://www.instagram.com/mucchi_editore/)

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Tipografia STEM Mucchi (MO), stampa Modulgrafica (FC). Finito di stampare nel mese di febbraio 2023.

***Condizioni di abbonamento***

Abbonamento annuo (2 numeri, iva inclusa):

Formato cartaceo Italia € 60,00; formato cartaceo Estero € 85,00; numero singolo € 35,00 (più spese di spedizione)

Formato digitale (con login) € 47,00; formato digitale (con ip) € 56,00; numero singolo digitale € 28,00

Cartaceo e digitale Italia (con login) € 71,00; cartaceo e digitale (con ip) € 80,00

Cartaceo e digitale estero (con login) € 96,00; cartaceo e digitale (con ip) € 105,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per variazione di indirizzo ed eventuali reclami per il mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'amministrazione della Rivista, presso la Casa editrice: L'abbonamento decorre dal 1 gennaio e dà diritto a tutti i numeri dell'annata. Il pagamento deve essere effettuato direttamente all'editore sul c/c postale n. 11051414, a ricevimento fattura (valido solo per enti e società), mediante carta di credito (sottoscrivendo l'abbonamento *online* all'indirizzo [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it). Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli, gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo. La disdetta dell'abbonamento va effettuata tramite raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, o tramite posta elettronica certificata ([info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)), entro il 31 dicembre dell'annata in corso. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, dietro rimessa dell'importo (prezzo di copertina del fascicolo in oggetto). Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della stessa Rivista. Per l'acquisto di singoli fascicoli della Rivista consultare il catalogo *on line*. Il cliente ha la facoltà di recedere da eventuali ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, fax o e-mail (seguiti da una raccomandata a/r) entro le successive 48 ore atte a consentire l'identificazione del cliente e dell'ordine revocato (merce, data, luogo, etc.). La revoca dell'ordine deve essere spedita entro e non oltre 10 giorni successivamente alla data di sottoscrizione.

## INDICE

### Saggi

MAURO BARBERIS, <i>Tre separazioni dei poteri: vecchia, nuova e nuovissima</i> .....	11
ENRICO CARLONI, <i>Il dovere pubblico alla trasparenza oltre i diritti di accesso e gli obblighi di pubblicazione</i> .....	31
ALESSANDRO MANGIA, <i>Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica</i> .....	61
MICHELE MASSA, <i>Il giudizio di bilanciamento: una giurisprudenza costituzionale orientata al caso? Notazioni introduttive</i> .....	83
FRANCESCO RIMOLI, <i>Fiducia, sfiducia, obbedienza: il diritto come prisma polifunzionale</i> ...	107

### Materiali

ENZO BALBONI, <i>Seri progetti di riforme costituzionali. La proposta del Gruppo di lavoro guidato da Valerio Onida (1995)</i> .....	131
VALERIO ONIDA, <i>Per una nuova politica costituzionale</i> .....	135
MICHELANGELO BOVERO, <i>I «cicli storici» di Bobbio</i> .....	147
NORBERTO BOBBIO, <i>Cinquant'anni e non bastano</i> .....	149
MAURIZIO FIORAVANTI, <i>La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale. Per i sessant'anni della Corte costituzionale</i> .....	153
FEDERICO PEDRINI, <i>Colloquio sul Parlamento. Intervista al Prof. Andrea Manzella (Roma, 13 febbraio 2023)</i> .....	179

### Interventi, Note e Discussioni

CORRADO CARUSO, <i>La Costituzione di Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Un'analisi critica</i> .....	207
AUGUSTO CERRI, <i>Costituzione e sistemi elettorali. Il necessario avvio di una riflessione complessiva</i> .....	227
CLAUDIO LUZZATI, <i>Il futuro della Kakania. Il vizio dell'anacronismo e la trasmissione dei valori democratici in un mondo plurale</i> .....	233
FABIO MERUSI, <i>Alla ricerca di un istituto comune a tutti gli stati dell'Unione Europea: la decadenza dall'esercizio del potere</i> .....	245
► ANNA MARIA NICO, <i>Il patrimonio culturale nel diritto positivo e nel P.N.R.R.</i> .....	257
ALDO SANDULLI, <i>La natura giuridica dell'università libera e il discrimen rispetto alle università statali</i> .....	269

### Maestri del Novecento

ALJS VIGNUDELLI, <i>Folate malinconiche di vento e polvere</i> .....	287
ENZO BALBONI, <i>Valerio Onida: un ricordo</i> .....	295
GUIDO ALPA, <i>Considerazioni su alcune ricorrenti asserzioni di Paolo Grossi</i> .....	307
PIETRO COSTA, <i>Maurizio Fioravanti: un ricordo</i> .....	315
MARIO BERTOLISSI, <i>Costituzione, persona, dignità: tre parole-chiave del lessico giuridico di Lorenza Carlassare</i> .....	321
MARCHERITA RAVERAIRA, <i>Carlo Lavagna un grande giurista e un grande maestro</i> .....	333

## Nel cortile del banana

### Recensioni

MAURO BARBERIS, <i>Terranova, l'interpretazione e la filosofia/teoria del diritto</i> .....	355
LAURA RONCHETTI, <i>Nessuna predestinazione. Soggetti del mutamento e fantasia</i> .....	367
LUCA VESPIGNANI, <i>Il diritto della postmodernità: lavori in corso. Il ruolo dell'ermeneutica nella riconfigurazione del sistema giuridico</i> .....	373
Schede bibliografiche.....	385

# *Il patrimonio culturale nel diritto positivo e nel P.N.R.R.*

di Anna Maria Nico\*



**Sommario:** § 1. – Il ‘patrimonio storico e artistico’ e i ‘beni culturali’: una evoluzione terminologica e di sostanza. § 2. – La tutela e la valorizzazione dei beni culturali. § 3. – I beni culturali e la “bellezza”. § 4. – Il patrimonio culturale e il P.N.R.R.

## *§ 1. – Il ‘patrimonio storico e artistico’ e i ‘beni culturali’: una evoluzione terminologica e di sostanza*

Il tema della valorizzazione dei beni culturali ha assunto una nuova centralità con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)<sup>1</sup> il quale prevede tra gli obiettivi della Missione 1 la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico ed indica che la sua funzione debba essere indirizzata alla promozione dell’immagine e del *brand* del Paese.

Com’è noto la disciplina dei beni culturali affonda le sue radici in tempi non recenti e per tale ragione prima di qualunque analisi sui contenuti del P.N.R.R. è necessaria una disamina dell’evoluzione di tale disciplina per cogliere il significato della previsione di siffatta missione nell’attuazione del Piano.

Il primo impianto normativo organico della disciplina di ciò che oggi indichiamo con la locuzione ‘beni culturali’ è contenuto nella Legge n. 1089/1939 la quale denominava tali beni «cose d’interesse artistico o storico», la cui funzione era individuata nella protezione e

\* Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Il saggio costituisce una rielaborazione della relazione tenuta al Convegno su *L’attuazione della Costituzione con il P.N.R.R. per la valorizzazione dei beni culturali*, l’8 aprile 2022, organizzato dall’Università di Bari Aldo Moro e dal Consiglio Regionale della Regione Puglia.

<sup>1</sup> Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) è stato adottato dal Governo il 5 maggio 2021 ed è stato approvato definitivamente il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Il testo del Piano è pubblicato su <https://www.governo.it/governo.it/files/PNRR>.

conservazione di tali beni<sup>2</sup>. L'intero testo legislativo, infatti, dalla epigrafe alla denominazione dei suoi titoli, considerava le c.d. cose d'arte beni suscettibili solo di conservazione e a tal fine se ne doveva assicurare la loro integrità e sicurezza. Si trattava, in sostanza, di una normativa «caratterizzata da una concezione estetizzante, che disciplinava la "cosa d'arte" soprattutto dal punto di vista della conservazione e della protezione dall'incuria»<sup>3</sup>.

Come già accennato, il testo normativo appena menzionato non faceva uso del termine 'bene culturale', né faceva riferimento alla valorizzazione di tali beni. L'assetto normativo esistente non ha subito modifiche neanche dopo l'entrata in vigore della Costituzione anche perché il dettato letterale dell'art. 9 Cost. fa riferimento alla sola *tutela* del patrimonio storico ed artistico della Nazione. Le ragioni sottese al risultato di un testo costituzionale che non si discosta dal dettato normativo preesistente sono rintracciabili nel dibattito avutosi in Assemblea Costituente, il quale si contraddistinse nell'avere numerosi oppositori alla richiesta di prevedere nella Costituzione una norma che sancisse la tutela dei beni storici e artistici. Il dibattito, infatti, ebbe a concretizzarsi su due filoni di pensiero, uno dei quali riteneva necessaria tale previsione perché foriera di una tutela che non si limitava ai beni in sé, bensì si sarebbe estesa anche a tutti i soggetti che avrebbero espresso e manifestato l'arte e la scienza; l'altro, invece, considerava superflua, ed anzi pleonastica e quasi degradante, l'introduzione nella Costituzione di un precetto che salvaguardasse ciò che si riteneva pacificamente acquisito nell'ordinamento giuridico italiano<sup>4</sup>. L'esito finale, alquanto impreveduto, è quanto si legge ancora oggi nell'art. 9, commi 1 e 2, della Costituzione («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»)<sup>5</sup>.

Sebbene la citata previsione costituzionale fosse inserita tra i principi fondamentali, è solo molto più tardi che l'apparato normativo sottostante assume una diversa prospettiva rispetto a tali beni.

È con la "Commissione Franceschini"<sup>6</sup> istituita nel 1964 allo scopo di effettuare una indagine sulla tutela e valorizzazione del patrimonio

<sup>2</sup> Cfr. M. AINIS, *I beni culturali*, in M. AINIS, M. FIORILLO (a cura di), *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2003, 103.

<sup>3</sup> S. CAVALIERE, *Riflessioni per una "composizione" del "contrasto" fra tutela e valorizzazione dei beni culturali*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), 2007.

<sup>4</sup> Per una ricostruzione del dibattito in Assemblea Costituente, si rinvia a M. CECCHETTI, *Art. 9*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2006, 217 ss.

<sup>5</sup> Con la Legge costituzionale dell'11 febbraio 2022, n. 1, all'art. 9 è stato aggiunto il seguente testo: «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

<sup>6</sup> La Commissione Franceschini fu istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310. La sintesi della relazione finale è pubblicata sulla *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, 119.

storico, artistico e del paesaggio, che viene utilizzata per la prima volta la locuzione 'bene culturale'<sup>7</sup> e si guarda a quest'ultimo non solo in termini di tutela e conservazione, ma anche di valorizzazione.

La questione prioritaria che venne in rilievo nel corso dei lavori fu quella di introdurre una formula che potesse in qualche modo "raccolgere" e costituire la sintesi di tutti quei beni in senso lato, che rappresentassero un valore culturale. Ecco dunque che il patrimonio storico e artistico venne incluso, come parte di un tutto, nella locuzione 'bene culturale'<sup>8</sup>.

Come conseguenza immediata all'aver individuato una terminologia ad ampio respiro, che in seno alla Commissione si andò profilando la necessità di dare a tale espressione una definizione giuridica ed unitaria al fine di non escludere dal novero di 'bene culturale' ogni «bene che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà»<sup>9</sup>.

È subito evidente che il compito della Commissione fosse anche quello di individuare l'oggetto del bene stesso, dovendo il bene culturale inteso in senso giuridico, essere in grado di «aderire ad ogni sorta di cosa non solo del passato lontano ma anche di quello vicino e finanche del presente»<sup>10</sup>. In sostanza si è cercato di coniare una definizione in grado di raggruppare tutti i beni che, o per la diversa "condizione di appartenenza", o per la loro insita eterogeneità - in quanto beni non appartenenti alla stessa specie - fossero qualificabili come beni culturali<sup>11</sup>. Viene

<sup>7</sup> Sulla definizione di bene culturale, cfr. B. CAVALLO, *La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini*, in *Scritti in onore di Giannini*, Milano, Giuffrè, 1988, II, 113 ss.; T. ALIBRANDI, P. FERRI, *i beni culturali e ambientali*, Milano, Feltrinelli, 1985; P. FERRI, *Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, Giappichelli, 1987, 217 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova, Cedam, 1987, 53; E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, Napoli, Morano, 1961; F. MERUSI, *Art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione: principi fondamentali*, Bologna-Roma, Zanichelli-Società editrice del Foro italiano, 1975, 434 ss.; G. PIVA, *Cose d'arte*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, Giuffrè, 1962, 475; G. RESTA, *I beni culturali nella Costituzione e nella legislazione ordinaria*, in *Amministratore*, Milano, 1977, 427 ss.; M. CANTUCCI, *Beni culturali e ambientali*, in *Novissimo Dig. it.* Torino, Giappichelli, 1980, App. I, 722 e ss.; A. ANZON, *Il regime dei beni culturali nell'ordinamento vigente e nelle prospettive di riforma*, in *Ricerca sui beni culturali* a cura della Camera dei Deputati, Roma, 1975; G. RESTA, *I beni culturali nella Costituzione e nella legislazione ordinaria*, in *Amministratore*, Milano, 1977, 427 ss.; N. GRECO, *Stato di cultura e gestione dei beni culturali*, Bologna, il Mulino, 1981; A. BARTOLINI, *Beni culturali*, in *Enc. dir.*, Annali, VI, Milano, Giuffrè, 2007, 93 ss.; T. ALIBRANDI, *Beni culturali*, in *Enc. giur.*, Roma, Treccani, 1988; M. CECCHETTI, *Art. 9*, cit., 217 ss.; G. VOLPE, *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, Padova, Cedam, 2013.

<sup>8</sup> Cfr. la Relazione Franceschini, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, 131, «È sembrato pertanto alla Commissione di dover riproporre il problema nel senso di una individuazione unitaria ed estensiva della tutela nel concetto di "testimonianza storica", in rapporto ad ogni categoria di documenti della storia della civiltà, compreso il suo ambiente, assumendo a tal fine il concetto e l'espressione di "beni culturali", e di auspicare per tali beni una disciplina ispirata a principi comuni e attuata da organismi armonizzati, pur nella varietà dei compiti e degli strumenti operativi».

<sup>9</sup> Testualmente la Dichiarazione I della Relazione Franceschini, cit., 135 e 143.

<sup>10</sup> Così M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, 9-10.

<sup>11</sup> *Ivi*, 22.

superata in tal modo la distinzione classica che si fondava sulla condizione di appartenenza del bene che teneva separata la disciplina delle cose d'arte di proprietà pubblica da quelle di proprietà privata.

Sia la disciplina del codice civile, sia quella della legge n. 1089 del 1939 – anche se con modalità e termini diversi –, infatti, qualificavano i beni privati, in virtù della loro duplice funzione, «beni di interesse pubblico» di «appartenenza funzionale dello Stato».

È sulla direttrice di una diversa impostazione non più basata sulla appartenenza del bene che prende vigore l'idea che l'elemento comune di tutti i beni culturali debba essere l'interesse pubblico alla loro tutela e, come già si legge nella relazione della Commissione Franceschini, alla loro valorizzazione<sup>12</sup>.

Inoltre, con la formula beni culturale si è cercato di superare anche quella peculiare discrasia terminologica evidente nelle fonti comprensenti. Infatti alla tripartizione operata a livello costituzionale tra «paesaggio», «patrimonio storico» e «patrimonio artistico» (art. 9, comma 2, Cost.) corrispondeva una diversa classificazione nella legislazione ordinaria (legge n. 1089/1939), nella quale i beni suscettibili di tutela erano individuati nelle «cose immobili e mobili che presentano interesse, artistico, storico, archeologico o etnografico».

## § 2. – *La tutela e la valorizzazione dei beni culturali*

L'entrata in vigore della Costituzione, com'è noto, ha posto anche i beni culturali in una prospettiva differente rispetto alla disciplina previgente, nel senso che anch'essi assumono una funzione sociale che deve armonizzarsi con il nuovo assetto della forma di Stato.

Il bene culturale, dunque, non deve essere più solo oggetto di tutela ma deve diventare un mezzo attraverso il quale la Repubblica contribuisce al pieno sviluppo della persona umana. In questa evolu-

<sup>12</sup> Nella Relazione Franceschini, cit., 126, si trova il riferimento al valore assoluto e universale dei beni culturali e alla loro valorizzazione: «La Commissione, all'inizio dei suoi lavori, richiamandosi a principi già largamente e sicuramente affermati anche in sede internazionale, dichiara di voler riconoscere al patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico, oggetto della sua indagine, un preminente valore di civiltà, assoluto, universale e non transeunte, tale da caratterizzarlo come patrimonio dell'umanità di cui ogni possessore singolo, ogni Paese, ogni generazione debbono considerarsi soltanto depositari, e quindi responsabili di fronte alla società, a tutto il mondo civile e alle generazioni future.

Da ciò consegue: 1) in ordine ai doveri dello Stato: un impegno incondizionato di provvedere con tutti i mezzi necessari alla sua salvaguardia e alla sua valorizzazione; 2) in ordine al possesso e al godimento: una corretta applicazione del concetto di bene comune, attraverso il controllo delle pubbliche autorità e la subordinazione dei diritti e degli interessi privati alle esigenze della sua conservazione, del suo incremento, del suo libero studio e del suo generale godimento; 3) in ordine al metodo e alla struttura degli strumenti di tutela e di valorizzazione: una chiara delimitazione dei fini e dei mezzi, e pertanto una decisa priorità degli aspetti scientifici e culturali».

zione sistemica, molto più tardi, prima con il d.lgs. n. 112/1998, artt. 148 e ss. (decreto di attuazione della legge n. 59/1997, c.d. Legge Bassanini) e poi con il d.lgs. n. 490/1999 cambia il modo di concepire i beni culturali.

Infatti, «da una normativa fortemente centralizzatrice, caratterizzata da una concezione estetizzante, che disciplinava la "cosa d'arte" soprattutto dal punto di vista della conservazione e della protezione dall'incuria» si approda «ad una legislazione contraddistinta da una concezione più dinamica, che intende il bene culturale come bene di fruizione collettiva, fonte di elevazione culturale e sociale e, nello stesso tempo, di potenziale reddito e di sviluppo economico»<sup>13</sup>.

Da questa visione più ampia del bene culturale ne è conseguita anche una necessaria prima disciplina amministrativa delle attività connesse ai beni culturali, che ha dato un primo assetto al riparto di competenze tra Stato e Regioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione.

Il d.lgs. n. 112/1998, inoltre, ha fornito un apparato definitorio alle differenti funzioni che interessano i beni culturali e, in tal modo, ha operato un distinguo tra la tutela, da intendere come «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali», la valorizzazione, da ritenere come «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ad incrementarne la fruizione» e, infine, la gestione, da considerare quale «ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali»<sup>14</sup>.

Soltanto un anno più tardi, con il T.U. n. 490/1999 sono state apportate delle modifiche al testo normativo che hanno visto la sostituzione del termine tutela con quello di conservazione. Questo ha significato, dunque, rispetto al dettato normativo precedente, che mentre la conservazione avrebbe seguito i canoni attuativi dell'art. 9 Cost. con le connesse funzioni, la valorizzazione si traduceva essenzialmente nel limitato aspetto della fruizione/uso del bene. Rimanevano escluse dal novero della valorizzazione tutte le altre attività che fossero strumentali ad essa, quali la promozione di eventi culturali od altro (art. 98 ss.)<sup>15</sup>.

Il profilo definitorio della disciplina in questione se per un verso ha avuto il pregio di diversificare quanto era racchiuso nell'ampio concetto di bene culturale, dall'altro non ha però contribuito a fornire una distinzione netta delle funzioni a questo connesse<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Così, S. CAVALIERE, *Riflessioni per una "composizione" del "contrasto" fra tutela e valorizzazione dei beni culturali*, cit., 1.

<sup>14</sup> *Ibidem*, per una disamina dell'iter normativo.

<sup>15</sup> Cfr. T. ALIBRANDI, P. FERRI, *I beni culturali ed ambientali*, cit., 418.

<sup>16</sup> Sul punto, tuttavia, mentre una parte della dottrina non ha condiviso il contenuto definitorio (cfr. S. CASSESE, *I beni culturali dalla tutela alla valorizzazione*, in *Gior. dir. amm.*,

Al di là delle definizioni terminologiche e contenutistiche della normativa fino a quel momento adottata, già nel tessuto normativo previgente alla revisione dell'art. 117 Costituzione erano state delineate le differenti competenze in materia di beni culturali che vedevano coinvolti altri enti oltre lo Stato. In sostanza l'attuazione normativa del federalismo amministrativo avutasi in materia di beni culturali con il d.lgs. n. 112/1998, aveva fatto breccia su quello che sarebbe stato in seguito il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, già prima della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione.

È evidente, tuttavia, che l'art. 117 della Costituzione e la successiva adozione del d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice Urbani) hanno definito un diverso regime giuridico dei beni culturali, disponendo, da un lato, che la loro tutela spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, mentre la loro valorizzazione è riservata alla legislazione concorrente della Regione. Un assetto costituzionale e normativo così strutturato, tuttavia, non ha mancato di far emergere problematiche nuove e non sempre semplici, le quali sono state spesso oggetto di giudizi di costituzionalità<sup>17</sup> per la intrinseca difficoltà di individuare correttamente i confini tra la tutela e la valorizzazione e, conseguente, la competenza dello Stato e della Regione<sup>18</sup>.

In siffatto contesto non ha mancato di inserirsi anche l'aspetto della gestione dei beni culturali, non privo di profili interpretativi anche rispetto alla compresenza del settore pubblico e privato<sup>19</sup>.

Un altro momento normativo di particolare significato, che ha letteralmente "investito" i beni culturali, è costituito dall'entrata in vigore del d.l. n. 146/2015, recante «misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione» (convertito con Legge

1998, 674; G. SCIULLO, *Le funzioni*, in *Il diritto dei beni culturali, Le funzioni*, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO (a cura di), *Il diritto dei beni culturali*, Bologna, il Mulino, 2006, 38, parla di "gioco di rimando"; V. CAPUTI JAMBRENGHI, *Postfazione*, in V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *La cultura ed i suoi beni giuridici*, Milano, Giuffrè, 1999, 430; M.P. CHITI, *La nuova nozione di "beni culturali" nel D.Lgs. 112/98: prime note esegetiche*, in *Aedon*, n. 1/1998, un'altra lo ha considerato decisivo per l'attribuzione delle relative funzioni (cfr. M. ANIS, *Il decentramento possibile*, in *Aedon*, n. 1/1998).

<sup>17</sup> Per una prima ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in seguito alla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, si rinvia alle sentenze del Giudice delle leggi n. 94/2003, n. 9/2004, nn. 160 e 232/2005.

<sup>18</sup> Cfr. A. POGGI, *La difficile attuazione del Titolo V: Il caso dei beni culturali*, in *federalismi.it*, n. 8/2003.

<sup>19</sup> Sul punto ampiamente, C. BARBATI, *Articolo 6. Valorizzazione del patrimonio culturale*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, il Mulino, 2006, 74 ss.; G. LEONE, A.L. TARASCO (a cura di), *Art. 6*, in IDEM (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Padova, Cedam, 2006, 66 ss.; G. SEVERINI, *Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, Giuffrè, 2012, 53 ss.; S. CAVALIERE, *La gestione dei beni culturali tra livelli essenziali delle prestazioni e principio di sussidiarietà*, Bari, Cacucci, 2018; IDEM, *La valorizzazione/gestione del patrimonio culturale in funzione dello sviluppo economico: l'esperienza degli strumenti collaborativi*, in *www.amministrazioneincammino.it*, 3 febbraio 2020.

n. 182/2015), la cui adozione ha fatto seguito ad un avvenimento di grande risonanza mediatica determinato da uno sciopero indetto dai sindacati dei dipendenti di alcune aree culturali che nell'estate del 2015 rese impossibile l'accesso ai visitatori dei luoghi d'arte. Con il decreto, in sostanza, si ritenne che la fruizione pubblica dei musei, degli altri istituti e dei luoghi della cultura fosse un servizio pubblico essenziale ed in quanto tale anche lo sciopero fosse soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 146/1990<sup>20</sup>.

### § 3. – I beni culturali e la 'bellezza'

Dal breve *escursus* storico finora condotto emerge, dunque, una linea evolutiva, tutto sommato positiva, che ha riguardato i beni culturali, sia sotto il profilo terminologico, perché si è teso, quanto più possibile, ad includere in una accezione ampia ciò che è testimonianza con valore di civiltà, sia rispetto ai suoi contenuti, che spaziano dalla tutela alla valorizzazione.

Un percorso che, tuttavia, non si è concluso, ma anzi è in continuo divenire tant'è che il termine 'bellezza', ancora di più ampio respiro rispetto a quello di 'beni culturali', si è imposta di recente nel linguaggio giuridico. Sebbene non fosse una terminologia estranea al diritto positivo, era di consueto riferita alle "bellezze naturali", come si può ritrovare nell'epigrafe della Legge n. 1497/1939 sulla "Protezione delle bellezze naturali" e nella giurisprudenza della Corte costituzionale sulle questioni che riguardavano l'ambiente e il paesaggio<sup>21</sup>.

Se nella prospettiva della tutela del paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione le *bellezze paesistiche* sono state oggetto naturale di uno sviluppo concettuale, solo di recente la dottrina ha esteso il termine bellezza alla categoria dei beni culturali.

La 'bellezza', si colloca in un percorso dinamico nel quale «il tema della dimensione costituzionale dell'arte [...] attiene al "posto" che il Costituente ha riservato alla disciplina delle attività e delle espressioni artistiche ma anche – e mi sembrerebbe questo il senso per diverse ragioni più interessante e promettente in termini di evoluzione del sistema – al ruolo dell'arte (e direi, più in generale, della bellezza) nell'odierno contesto sociale e ordinamentale che vede, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona e della effettiva partecipazione di tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese, la proliferazione

<sup>20</sup> S. CAVALIERE, *I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali"*, in *Rivista AIC*, 18 settembre 2017.

<sup>21</sup> Cfr. R. FATTIBENE, *L'evoluzione del concetto di paesaggio tra norme e giurisprudenza costituzionale: dalla cristallizzazione all'identità*, in *federalismi.it*, 18 maggio 2016, 5.

dei diritti e delle libertà». Ed è in questa prospettiva che deve inquadrarsi «un (nuovo) diritto universale alla bellezza, come diritto a una vita degna, nutrita di senso e non solo di utilità»<sup>22</sup>.

In sintesi, si può ritenere che tutti i beni culturali (materiali e immateriali) compongono l'insieme 'bellezza' il cui ordito costituzionale costituito dagli artt. 9, 33, 117, ecc. è teleologicamente finalizzato a realizzare il pieno sviluppo della persona umana.

La bellezza, dunque, un diritto universale ed assoluto nel quale viene custodito un valore civile «perché c'è un fondo di bellezza nei nostri valori civili»<sup>23</sup> ed a sua volta fonte di altra bellezza (musica, arte, ecc.)<sup>24</sup>

#### § 4. – Il patrimonio culturale e il P.N.R.R.

Anche nel P.N.R.R. la "cultura" ha trovato uno spazio nella Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività, *cultura* e turismo.

Come può leggersi la cultura è uno degli elementi che dovrà interessare il complesso sistema del Paese. Infatti, «la Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pone l'obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese. Per una sfida di questa entità è necessario un intervento profondo, che agisca su più elementi chiave del nostro sistema economico: la connettività per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, una PA moderna e alleata dei cittadini e del sistema produttivo e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, anche in funzione di promozione dell'immagine e del brand del Paese»<sup>25</sup>.

In realtà, rispetto allo stanziamento previsto per l'intera missione, pari a 31,9 miliardi, soltanto 6,8 sono destinati al binomio turismo e cultura, e la maggior parte di esse sono destinate all'Istruzione e alla Ricerca.

Da quanto evidenziato emergono due elementi: il primo è che la cultura è considerata una "materia trasversale", che tocca alcune riforme previste dal Piano e questo, come si vedrà, ha degli aspetti positivi. Il secondo è che laddove il Piano si occupa nello specifico dei beni culturali essi rivestono una funzione strumentale al sostegno del turismo.

<sup>22</sup> Così M.A. CABIDDU, *La dimensione costituzionale dell'arte: il contributo delle arti alla cultura costituzionale. La società del "benessere" e il suo sistema*, in AA.VV., *Scienza costituzionalistica e scienze umane*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, 246 e 249 e più ampiamente EADEM, *Bellezza. Per un insieme nazionale*, Napoli, Doppiavoce, 2021.

<sup>23</sup> M. AINIS, *La Carta della bellezza*, in M. AINIS, V. SGARBI, *La Costituzione e la Bellezza*, Milano, La Nave di Teseo, 2016, 18.

<sup>24</sup> V. SGARBI, *La bellezza della Carta*, in M. AINIS, V. SGARBI, *op. ult. cit.*, 22.

<sup>25</sup> Cfr. P.N.R.R., cit., 83.

Dal primo punto di vista, è senza dubbio proficuo che il patrimonio culturale assuma una sua rilevanza nell'ambito delle priorità trasversali perché per il loro tramite i beni culturali potranno beneficiare degli interventi indiretti (ad esempio, tra queste è prevista la rimozione delle «barriere architettoniche e sensoriali in musei, biblioteche e archivi, per promuovere una cultura dell'accessibilità del patrimonio culturale italiano»<sup>26</sup>).

Dalla seconda prospettiva, invece, il Piano risulta poco attento a quella funzione etica della bellezza, di cui si è detto nel paragrafo precedente, e molto più alla sua propensione economica.

A tal proposito, nella Missione 1 vengono presi in considerazione il Turismo e la Cultura sia per il loro ruolo identitario sia, come si diceva, al fine di promuovere l'«immagine» e il «brand» del Paese a livello internazionale, nonché per il peso che hanno nel sistema economico. Quest'ultimo in particolare assume rilevanza perché tali settori sono tra quelli con una maggiore incidenza sul lavoro giovanile e femminile, quindi sono estremamente importanti per il raggiungimento dei target generazionali e di genere del P.N.R.R.<sup>27</sup>.

Nel concreto, la missione mira a privilegiare il Turismo, più che la Cultura, dal momento che è soprattutto il primo settore che vede un impiego maggiore del lavoro dei giovani e di quello femminile.

Ed infatti, al settore Turismo e Cultura 4.0 è destinata la complessiva somma di 6,68 miliardi, di cui la gran parte sono destinati al turismo in considerazione delle perdite di questo specifico settore a causa della pandemia. In sostanza, non si è tenuto conto delle perdite che ha subito anche il settore pubblico nella gestione dei beni culturali.

Questo sta a significare che le risorse dedicate al turismo e alla cultura ed in particolare alla tutela e alla promozione dei beni culturali sono molto ridotte, sebbene il preambolo del P.N.R.R. riconosca a tale settore una particolare rilevanza<sup>28</sup>.

In effetti, l'investimento nei settori del Turismo e della Cultura è considerato dal P.N.R.R. un'importante occasione per realizzare una maggiore sinergia tra i suddetti settori e tra questi e le altre priorità individuate dal Piano medesimo come necessarie allo sviluppo strategico del Paese. Si pensi alla transizione verde e alla sostenibilità ambientale, le quali rivelano un'evidente connessione con l'esigenza di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale sancita a livello costituzionale. L'obiettivo di limitare il consumo del suolo, infatti, non può che richiedere la predisposizione di politiche pubbli-

<sup>26</sup> P.N.R.R., 45.

<sup>27</sup> P.N.R.R., 104.

<sup>28</sup> Sul punto, R. CALVANO, *Istruzione, Ricerca, Cultura. Appunti sul PNRR*, in *PasSaggi costituzionali*, 2021, 203.

che intrinsecamente ecologiche e dunque protese ad evitare alterazioni degli equilibri ecosistemici giustificate dalla realizzazione del "solo" interesse economico.

Più nello specifico, le misure previste dal P.N.R.R. per il sostegno e il rilancio dei settori del turismo e della cultura si articolano nella rigenerazione del relativo patrimonio e nella valorizzazione degli asset e delle competenze distintive nonché, al fine di meglio sviluppare le suddette strategie d'azione, in un'estesa digitalizzazione degli strumenti a ciò preposti.

Per quel che concerne la «rigenerazione del patrimonio culturale e artistico», preso atto della necessità di predisporre investimenti tesi a migliorarne «la capacità attrattiva, accessibilità e sicurezza», il P.N.R.R. si ripropone di intervenire sia con riguardo ai siti culturali delle grandi aree metropolitane, «sfruttando la partecipazione culturale come leva di inclusione e "rigenerazione sociale"», sia nei piccoli centri, nelle aree rurali e nelle isole minori, al fine di consentirne lo sviluppo economico attraverso un aumento dei flussi turistici da raggiungere, comunque, «in modo sostenibile (*overtourism*)»<sup>29</sup>. La finalità è infatti quello di affiancare ai suddetti interventi sui luoghi più specifiche misure di sostegno alle strutture turistiche, da perseguirsi attraverso l'effettivo innalzamento degli standard di qualità dei servizi forniti ai visitatori. Emerge qui, ancora una volta, l'intento della Missione 1 del P.N.R.R. di privilegiare il Turismo in misura ben maggiore rispetto alla funzione etica della bellezza, mediante la funzionalizzazione dei beni culturali all'aumento del volume turistico attratto dal patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9, comma 2, Cost.). E tanto, nonostante ci si proponga di agire «in modo sostenibile», senza sacrificare eccessivamente la tutela del patrimonio culturale e artistico a favore dell'intensificazione della relativa fruizione.

Proprio la sostenibilità ambientale costituisce poi il paradigma per gli ulteriori interventi sulle strutture turistiche, di cui dovrà essere garantita l'efficienza energetica, da realizzarsi anche mediante il rinnovamento di quelle pratiche di gestione degli eventi turistici e culturali non rispettose della logica della sostenibilità. In vista di tali traguardi, è stabilita la creazione di un apposito fondo in grado di attrarre investitori privati (supporto BEI), da istituirsi mediante l'apporto del «credito d'imposta per le strutture ricettive, una sezione speciale del fondo di garanzia, incentivi all'aggregazione delle imprese turistiche, il Fondo nazionale per il turismo e il Fondo per il turismo sostenibile»<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> P.N.R.R., 109.

<sup>30</sup> P.N.R.R., 109.

Per quel che riguarda la cultura, invece, il P.N.R.R. prevede, da un lato, misure volte ad incentivare i processi di *upskilling* e *reskilling* degli operatori culturali, incentrati sulla digitalizzazione e sull'ecologia, e, dall'altro, interventi finalizzati a sostenere la c.d. "industria culturale e creativa 4.0". Ed invero, l'obiettivo del P.N.R.R. è quello di favorire la nascita di nuovi servizi culturali digitali, in modo da meglio organizzare e conservare l'enorme patrimonio culturale e artistico del Paese e, al tempo stesso, porre le basi per la definizione di «elementi innovativi per l'ecosistema del turismo italiano»<sup>31</sup>.

Proprio per tal motivo, il P.N.R.R. intende implementare e accelerare la digitalizzazione di entrambi i settori, quello del Turismo e quello della Cultura, prevedendo, oltre alle misure di ripristino e rinnovamento del patrimonio culturale, interventi digitali aventi l'obiettivo di garantire un accesso universale alle opere d'arte di cui dispone il Paese. Allo stesso tempo, l'implementazione dei servizi digitali consentirà di dare avvio ad ulteriori iniziative di divulgazione del patrimonio artistico-culturale, le quali sono destinate a soddisfare un'esigenza di fruizione oggi non sempre all'altezza del valore dei relativi beni diffusi sul territorio della Repubblica. A tal proposito, oltre a potenziare la piattaforma web centrale del turismo italiano, gli interventi della componente avranno ad oggetto precipuo il «Patrimonio culturale per la prossima generazione», la «Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale», l'«industria culturale e creativa 4.0» e il «Turismo 4.0»<sup>32</sup>. Anche la terminologia utilizzata ("industria culturale", "cultura 4.0") non sembra essere del tutto casuale, rivelando invece la funzionalizzazione economico-turistica degli interventi previsti dal P.N.R.R. sul patrimonio culturale e artistico.

Come si diceva, dunque, la Missione 1 del Piano sembra privilegiare in misura forse eccessiva il Turismo, e i servizi che sono preposti alla sua implementazione, rispetto alla Cultura, intesa come strategia di complessiva tutela e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio della Repubblica. La tutela di tali ultimi beni viene così, in un certo senso, a recedere dinanzi all'obiettivo primario di conseguire un aumento del flusso turistico, funzionale alla creazione di nuovi posti di lavoro. A ciò poi si aggiunga lo stanziamento di risorse inadeguate a favore dei beni culturali, come visto peraltro indirizzate al sostegno delle imprese operanti nei settori della digitalizzazione e del turismo.

<sup>31</sup> P.N.R.R., 109.

<sup>32</sup> P.N.R.R., 110.

E così, per il patrimonio storico e artistico le previsioni del P.N.R.R. non appaiono soddisfacenti in considerazione del fatto che è assente una visione d'insieme che da un lato dovrebbe considerare l'incremento del turismo di qualità, dall'altro avrebbe dovuto mettere in conto che per consentire questo tipo di turismo e di fruizione bisogna considerare una strategia che miri a preservare il patrimonio culturale e la sua promozione.

### *Abstract*

The paper traces the evolution of the positive law on cultural heritage, including a focus on changes in the terminology used. The paper also analyzes the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), in the part where it allocated specific investment to cultural heritage alongside tourism.

## Saggi

- MAURO BARBERIS, *Tre separazioni dei poteri: vecchia, nuova e nuovissima*  
ENRICO CARLONI, *Il dovere pubblico alla trasparenza oltre i diritti di accesso e gli obblighi di pubblicazione*  
ALESSANDRO MANGIA, *Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica*  
MICHELE MASSA, *Il giudizio di bilanciamento: una giurisprudenza costituzionale orientata al caso? Notazioni introduttive*  
FRANCESCO RIMOLI, *Fiducia, sfiducia, obbedienza: il diritto come prisma polifunzionale*

## Materiali

- ENZO BALBONI, *Seri progetti di riforme costituzionali. La proposta del Gruppo di lavoro guidato da Valerio Onida (1995)*  
VALERIO ONIDA, *Per una nuova politica costituzionale*  
MICHELANGELO BOVERO, *I «cicli storici» di Bobbio*  
NORBERTO BOBBIO, *Cinquant'anni e non bastano*  
MAURIZIO FIORAVANTI, *La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale. Per i sessant'anni della Corte costituzionale*  
FEDERICO PEDRINI, *Colloquio sul Parlamento. Intervista al Prof. Andrea Manzella (Roma, 13 febbraio 2023)*

## Interventi, Note e Discussioni

- CORRADO CARUSO, *La Costituzione di Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Un'analisi critica*  
AUGUSTO CERRI, *Costituzione e sistemi elettorali. Il necessario avvio di una riflessione complessiva*  
CLAUDIO LUZZATI, *Il futuro della Kakania. Il vizio dell'anacronismo e la trasmissione dei valori democratici in un mondo plurale*  
FABIO MERUSI, *Alla ricerca di un istituto comune a tutti gli stati dell'Unione Europea: la decadenza dall'esercizio del potere*  
ANNA MARIA NICO, *Il patrimonio culturale nel diritto positivo e nel P.N.R.R.*  
ALDO SANDULLI, *La natura giuridica dell'università libera e il discrimen rispetto alle università statali*

## Maestri del Novecento

- ALJS VIGNUDELLI, *Folate malinconiche di vento e polvere*  
ENZO BALBONI, *Valerio Onida: un ricordo*  
GUIDO ALPA, *Considerazioni su alcune ricorrenti asserzioni di Paolo Grossi*  
PIETRO COSTA, *Maurizio Fioravanti: un ricordo*  
MARIO BERTOLISSI, *Costituzione, persona, dignità: tre parole-chiave del lessico giuridico di Lorenza Carlassare*  
MARGHERITA RAVERAIRA, *Carlo Lavagna un grande giurista e un grande maestro*

## Nel cortile del banano

### Recensioni

- MAURO BARBERIS, *Terranova, l'interpretazione e la filosofia/teoria del diritto*  
LAURA RONGHETTI, *Nessuna predestinazione. Soggetti del mutamento e fantasia*  
LUCA VESPIGNANI, *Il diritto della postmodernità: lavori in corso. Il ruolo dell'ermeneutica nella riconfigurazione del sistema giuridico*

### Schede bibliografiche